



COMUNE DI COLLESANO

Provincia Regionale di Palermo

Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016

(Sito: www.comune.collesano.pa.it)

Tel. 0921.661104 - 661158

C.F. 82000150829

P.IVA 02790570820

Fax 0921.66.12.05

>>>><<<<

Area Tecnica – Manutentiva

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E ALLA GEOLOGIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO FINO AD €100.000, I.V.A. ESCLUSA.

COLLESANO _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E ALLA GEOLOGIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO FINO AD €100.000, I.V.A. ESCLUSA.

Premesso che:

Questo Comune – ai sensi degli artt. 17 e 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo vigente nella Regione Siciliana per effetto delle leggi regionali di recepimento 2 agosto 2002, n. 7, 19 maggio 2003, n. 7, 29 novembre 2005, n. 16 e 21 agosto 2007, n. 20 (ed in seguito indicata brevemente come “Legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia” o “Legge n. 109/94 come applicata in Sicilia” o “Legge”) – intende affidare le prestazioni di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla geologia fino ad €100.000 (I.V.A. esclusa) ed altri servizi tecnici ed in particolare: la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e di quello esecutivo, ovvero parti di essi, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la verifica degli elaborati progettuali, le attività tecnico-amministrative connesse ai lavori pubblici anche di supporto al r.u.p., studi, valutazioni, ricerche, indagini, rilievi, e collaudi tecnico-amministrativi e statici.

Al fine di semplificare e velocizzare l’azione amministrativa e consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende pertanto costituire un apposito albo professionisti per l’affidamento e l’espletamento dei servizi in premessa.

ART.. 1

Soggetti

L’albo, suddiviso per categorie di prestazioni professionali, è costituito dai soggetti, di cui agli artt. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g bis) e 28, commi 4 e 5, della legge n. 109/94, nel testo applicato in Sicilia, in possesso della iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda e siano iscritti secondo le modalità di cui appresso.

Nel medesimo albo sono altresì registrati per ciascun soggetto iscritto: gli inviti indirizzati, le offerte presentate, gli incarichi affidati e gli eventuali incarichi non accettati o non espletati nonché ogni altra informazione utile e pertinente.

ART. 2

Tipologie di incarico

L’albo è suddiviso secondo le seguenti categorie di prestazioni professionali:

- 1) studi di fattibilità, studi economici e finanziari; studi di pericolosità, esposizione e rischio; ricerche storiche su eventi rilevanti e su calamità;
- 2) studi d'impatto ambientale, valutazioni d'incidenza, studi paesistici, etc.;
- 3) rilievi topografici; verifiche ed indagini catastali, procedure espropriative, stati di consistenza, stime e perizie;
- 4) rilievi manufatti e/o opere d'arte, elaborati grafici, rendering, plastici e modelli, editing;
- 5) studi e indagini geologiche e idrogeologiche;
- 6) studi ed indagini geotecniche;
- 7) studi ed indagini idrauliche;
- 8) studi, ricerche, monitoraggi e diagnostica sui manufatti;
- 9) opere e costruzioni edili comprese le opere di culto;
- 10) interventi di restauro di manufatti sottoposti a tutela;
- 11) opere stradali, sicurezza ed illuminazione stradale;
- 12) opere geotecniche e consolidamento terreni, versanti e pareti in roccia;
- 13) opere strutturali, calcoli e verifiche;
- 14) opere strutturali speciali (ponti, viadotti, gallerie, dighe etc.);
- 15) opere idrauliche, irrigue e fognarie;
- 16) Impianti di pubblica illuminazione;
- 17) opere fluviali, di difesa, di sistemazioni idraulica-forestale di corsi d'acqua;
- 18) opere di bonifica e protezione ambientale;
- 19) impianti di potabilizzazione e depurazione;
- 20) impianti idraulici;
- 21) impianti elettrici, fotovoltaici ed eolici;
- 22) impianti termici e di condizionamento;
- 23) impianti e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati;
- 24) coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione);
- 25) assistenza alla direzione lavori e contabilità;
- 26) assistenza al responsabile unico del procedimento;
- 27) validazione dei progetti, verifiche; altri servizi di ingegneria ed architettura;
- 28) collaudi tecnico-amministrativi;
- 29) collaudi statici;
- 30) consolidamento, ristrutturazione e restauro di immobili;
- 31) urbanistica;
- 32) impianti sportivi;

- 33) opere a verde pubblico;
- 34) impianti speciali di sicurezza;
- 35) servizi in materia di elettronica e/o informatica.

Il professionista dovrà indicare tassativamente nella domanda d'iscrizione, in un numero minimo di uno e massimo di 15 (quindici), pena il mancato inserimento, in quale/quali delle categorie di prestazioni sopra indicate intende essere inserito.

ART. 3

Soggetti ammessi, requisiti, limitazioni e cause di esclusione

3.1 - Soggetti ammessi

I soggetti ammessi sono quelli di cui di cui agli artt. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g bis) e 28, commi 4 e 5, della legge n. 109/94, nel testo applicato in Sicilia, come appresso riportato:

- a) da liberi professionisti singoli od associati;
- b) dalle società di professionisti di cui all'art. comma 5, lett. a) L.109/94;
- c) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lett. b) L.109/94;
- d) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lett. d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto compatibili;
- e) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lett. a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lett.b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Relativamente ai collaudi amministrativi e statici sono ammessi i liberi professionisti di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia.

3.2 - Requisiti

I soggetti come sopra individuati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare. In particolare i professionisti dovranno essere iscritti al relativo albo professionale ai sensi della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i collaudi tecnico-amministrativi sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 28, commi 5 e 6, della legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia.

Per i collaudi statici finali o in corso d'opera, sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, laddove è richiesto che il professionista, ingegnere o architetto, non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, e che posseda l'iscrizione nei relativi albi professionali di appartenenza da almeno 10 anni.

3.3 - Limitazioni e cause di esclusione in genere

Valgono le cause di esclusione di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 e all'art. 38 del decreto legislativo n.163/2006:

Gli incarichi di collaudo non possono essere conferiti ai soggetti di cui all'art. 28, commi 9 e seguenti, della legge n. 109/94 nel testo applicato in Sicilia.

I collaudatori, sia tecnico-amministrativi che statici, non devono essere intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

3.4 - Limitazioni e cause di esclusione per i dipendenti pubblici

Valgono le limitazioni ed esclusioni di cui all'art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112):

ART. 4

Domanda di iscrizione

4.1 - Modalità e termini di scadenza

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati, redatti conformemente ai modelli allegati al presente Regolamento e che possono essere richiesti all'Ufficio Tecnico del Comune di Collesano (PA), devono essere sottoscritti dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Alla domanda deve essere allegato una scheda di curriculum professionale, secondo il facsimile allegato al presente avviso, datato e sottoscritto come sopra indicato.

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o consorzi stabili tra professionisti detto curriculum deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative.

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione intervenuta successivamente alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata a questo dipartimento regionale, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

La domanda di iscrizione ed il curriculum devono essere inviati a: **Comune di Collesano, Corso Vittorio Emanuele n.2 – 90016 COLLESANO**, tramite plico sigillato sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: *“Domanda di inserimento nell'albo dei professionisti, per l'affidamento di incarichi il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 di cui all'art.17 comma 11, della legge n.109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni”*. Sulla busta va riportato il nominativo e l'indirizzo del mittente.

Il plico deve essere consegnato a mano o inviato tramite posta ordinaria. Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.

Nella presente fase di prima formazione dell'albo, la domanda e i relativi allegati devono, a pena di inammissibilità, essere inoltrati e presentati, entro e non oltre giorni 30 dalla pubblicazione del presente avviso nell'Albo Pretorio del Comune di Collesano

Nel caso di inoltro tramite servizio postale farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

4.2 - Contenuti

La domanda ed i relativi allegati devono riportare:

- a) generalità, codice fiscale, partita I.V.A., numero telefonico, eventuali numero fax ed indirizzo e-mail;
- b) titolo/i di studio, anno di conseguimento e denominazione dell'Università o Istituto che ha rilasciato il titolo;
- c) abilitazioni e specializzazioni conseguite, corsi di formazione frequentati con attestati finali, ed in particolare in materia di sicurezza sul cantiere, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, restauro, progettazione e calcolo strutturale e quanto altro pertinente;
- d) indicazione della/e categoria/e di prestazione/i professionale/i per le quali si intende essere iscritti ed offrire il proprio servizio;
- e) dichiarazione dei dati di iscrizione in albi e registri professionali e/o commerciali;
- f) dichiarazione relativa alle prestazioni svolte attraverso la scheda tecnica - curriculum; per ciascuno di essa devono essere indicati:
 - 1) l'anno di esecuzione;
 - 2) la categoria della prestazione professionale;
 - 3) il soggetto titolare incaricato che ha svolto il servizio;

- 4) il committente;
- 5) la descrizione dettagliata della prestazione svolta con eventuale importo complessivo dell'opera o dei lavori (per la progettazione specificare eventualmente il livello: preliminare-definitivo - esecutivo); il ruolo effettivamente svolto nel servizio (titolare, co- progettista, co - d.ll., collaboratore, consulente, disegnatore, ricercatore, ...);
- 6) l'importo complessivo della prestazione;
- g) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di divieto e di esclusione previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- h) dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (certificazione antimafia) attestante, "di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori";
- i) dichiarazione relativa all'eventuale possesso della certificazione di qualità relativa all'attività esercitata;
- k) dichiarazione sulla inesistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi (ad esempio: nel caso di dipendenti pubblici far riferimento all'art.53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165)
- l) consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri;
- m) limitatamente ai collaudatori, dichiarazione attestante di non trovarsi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, nel testo applicato in Sicilia, e dall'art. 188, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Si avverte che l'omissione di una sola delle indicazioni/dichiarazioni richieste comporterà la non ammissione o l'esclusione dall'albo.

ART. 5

Formazione ed aggiornamento dell'albo

5.1 - Formazione

Questo Comune procederà all'istruttoria delle istanze esaminandole contestualmente con la documentazione presentata, verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate richiedendo eventualmente integrazioni e/o chiarimenti.

L'inserimento nell'elenco in parola, per le categorie richieste, del nominativo del prestatore di servizi è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria.

5.2 - Aggiornamento

L'albo è aggiornato, a regime e di regola, almeno con cadenza annuale.

Le domande di inserimento e di variazione nell'albo possono essere presentate senza alcun limite temporale nel corso dell'anno.

Si ribadisce che per la prima fase di avvio dell'albo si terranno in considerazione le istanze presentate entro i termini indicati del presente avviso.

Per le successive versioni annuali di aggiornamento sono valutate, ai fini dell'inserimento, le istanze presentate, con le modalità del presente avviso, entro il mese di dicembre di ciascun anno.

L'iscrizione in elenco dei professionisti ha la durata di tre anni decorrenti dalla data della versione dell'albo in cui viene inserita per la prima volta.

Decorso tale termine deve essere riproposta integralmente ex-novo la domanda e la documentazione di cui al presente avviso. In tale caso di decorrenza del termine triennale, i prestatori di servizi già iscritti possono presentare, entro giorni 45, in sostituzione ed in alternativa della domanda e della documentazione di cui al presente avviso un'autocertificazione che confermi il possesso dei requisiti richiesti e con effetto di prorogare di un solo ulteriore anno la validità dell'iscrizione.

Sull'elenco sono altresì registrati, per ciascun soggetto iscritto: gli inviti indirizzati, le offerte presentate, gli incarichi affidati e gli eventuali incarichi non accettati o non espletati o espletati con criticità nonché ogni altra informazione utile e pertinente.

5.3 - Esclusione

E' escluso dall'albo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, (e comunque sino a quando sussistano le cause di esclusione stesse) il prestatore di servizi per il quale venga a mancare anche uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 3 nonché:

- 1) che abbia maturato a suo carico una grave inadempienza contrattuale;
- 2) che abbia fornito dichiarazioni non veritiere;
- 3) che sia stato sospeso o escluso dall'albo professionale di appartenenza o che ne abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- 4) per il quale risulti annotata nella banca dati dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;
- 5) che non abbia accettato un incarico conferito o che abbia abbandonato, senza valida giustificazione, un incarico già affidato;
- 6) non abbia assolto con puntualità e diligenza incarichi già affidati o non abbia fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo.

Tali fattispecie sono registrate nell'albo contestualmente all'avvenuta esclusione.

ART. 6

Criteri di selezione ed affidamento

6.1 - Criteri di selezione

Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà esperita, di volta in volta, apposita selezione comparativa tra i soggetti iscritti in elenco, per la categoria richiesta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

In particolare, questo Comune procederà alla individuazione del potenziale affidatario ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, con lettera di invito a presentare offerta rivolta ad almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) e con le procedure negoziate di cui all'art. 57, comma 6.

Per incarichi d'importo stimato inferiore a € 20.000, escluso IVA, l'Amministrazione ha facoltà di affidare direttamente ad un professionista inserito nell'elenco ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D. Lgs 163/2006.

La lettera d'invito a presentare offerta conterrà gli estremi essenziali della prestazione richiesta con particolare riferimento a : oggetto, categoria/e di prestazioni, tempi, importo presunto di base, penali, nonché modalità e termini per la presentazione delle offerte e criteri di valutazione;

Per gli inviti e gli affidamenti questa Amministrazione rispetterà altresì i criteri di:

- Correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alla tipologia dell'incarico da affidare, curando di non penalizzare i "giovani" professionisti;
- Rotazione delle richieste di offerte;
- Rotazione degli affidamenti (divieto di cumulo degli incarichi: di regola non più di uno all'anno e comunque in ogni caso, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17 della legge);
- Prezzo della prestazione, definito nel rispetto del disposto dell'art. 2, comma 2,3° capoverso del D.L. 4 luglio 2006, n° 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n° 248 e tenendo conto dell'art. 4 comma 12-bis del D.L. n° 65/89, conv. In legge 26 aprile 1989 n° 155;
- Rilevanza del curriculum vitae con riferimento all'oggetto della prestazione, nel rispetto del principio di proporzionalità;
- Tempo previsto per effettuare le prestazioni.

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse,

che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

6.2 - Affidamento incarico

Le richieste di iscrizione nell'albo, l'avvenuto inserimento, e le procedure selettive di cui sopra intraprese e definite con l'individuazione di un potenziale affidatario non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.

Questa ultima si riserva di non procedere agli affidamenti suddetti qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi o per altri validi motivi.

Si procederà all'affidamento dell'incarico con apposita convenzione o disciplinare sottoscritto tra il Responsabile della Posizione Organizzativa e l'affidatario.

Con la predetta convenzione sono contestualmente definiti e regolati l'oggetto e le modalità della prestazione, il corrispettivo e le modalità specifiche di determinazione e di pagamento, i tempi massimi di espletamento, la penale per il ritardo, le coperture assicurative, l'esclusione della competenza arbitrale in caso di controversie ed ulteriori aspetti di dettaglio.

I soggetti designati per l'affidamento dell'incarico, prima della stipula della convenzione, dovranno produrre apposita nota di accettazione corredata di:

- Autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al punto 3.2;
- Certificato d'iscrizione al'albo professionale di appartenenza, con l'indicazione della data di iscrizione e dei relativi dati anagrafici e fiscali;
- Attestato di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 14 agosto 1996 n° 494 (per gli incarichi di coordinatore della sicurezza);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
 1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 51 del DPR n° 554 e dall'art. 38 del decreto legislativo n° 163/2006;
 2. di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ai sensi dell'art. 7 comma 9 della legge 19 marzo 1990 n° 55 (certificazione antimafia).Nella dichiarazione si dovranno indicare anche le generalità complete delle persone conviventi oggetto della dichiarazione;
 3. di inesistenza, ai sensi delle vigenti normative, di limiti, impedimenti, incompatibilità o divieti all'espletamento dell'incarico da affidare.

4. di non avere avuto affidato, nel corso del corrente anno, incarichi di cui al presente avviso il cui corrispettivo, sommato a quello dell'incarico, superi la somma di € 100.000 IVA esclusa.

Relativamente ai collaudi i professionisti incaricati, dovranno inoltre dichiarare, contestualmente all'accettazione dell'incarico, ai sensi del comma 17 dell'art. 28 della legge n° 109/94 come applicata in Sicilia, di:

- non essere magistrati ordinari, amministrativi e contabili, tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato;
- di non avere avuto conferito incarico consecutivamente incarichi di collaudi di opere eseguite dalla medesima impresa;
- di non essere intervenuto in alcun modo, neanche quale consulente, nelle fasi di progettazione e realizzazione dell'opera.

Nei casi previsti dalla legge ed ai sensi dell'art. 105 del DPR n° 554/99 il professionista, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 30 comma 5 della legge, con specifico riferimento ai lavori progettati.

L'avvenuto affidamento sarà registrato all'albo e reso pubblico mediante pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune medesimo.

ART. 7

Avvertenze

Non è ammesso sub incarico (divieto di cessione di prestazione).

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti ammessi negli elenchi dei professionisti abilitati, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.

ART. 8

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 8

Pubblicazione dell'avviso e dell'elenco

La Costituzione dell'Albo è pubblicizzata da questo Comune mediante pubblicazione, di uno Avviso su:

- Albo pretorio del Comune di Collesano per un periodo non inferiore a 30 giorni;
- Sito internet del Comune di Collesano ([http:// www.comune.collesano.pa.it](http://www.comune.collesano.pa.it))

I successivi aggiornamenti annuali dell'Albo saranno pubblicati con le stesse modalità di cui sopra.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Ing. Liborio Panzeca)